

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

(Causa C-402/09) ⁽¹⁾

(Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli similari già presenti sul mercato nazionale)

(2011/C 160/05)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Ioan Tatu

Convenuti: Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Sibiu — Immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Normativa nazionale che subordina la prima immatricolazione di detti veicoli al pagamento di una tassa ambientale, mentre veicoli usati già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal versamento di detta tassa in occasione di una nuova immatricolazione — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 90 CE — Ostacolo alla libera circolazione delle merci

Dispositivo

L'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-405/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento da parte di uno Stato — Risorse proprie dell'Unione — Procedimenti diretti alla riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione — Ritardo nella constatazione delle risorse proprie afferenti a tali dazi)

(2011/C 160/06)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e M. Huttunen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e M. Pere, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: B. Klein, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) nonché dell'art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Inosservanza, nel caso di recupero a posteriori, dei termini prescritti per la presa in considerazione e la constatazione delle risorse proprie comunitarie

Dispositivo

- 1) Applicando un procedimento amministrativo secondo cui le risorse proprie dell'Unione europea sono accertate solo dopo che al debitore del dazio è stato accordato un termine di almeno quattordici giorni per presentare le sue osservazioni e non rispettando i termini previsti per l'accredito delle suddette risorse, in occasione della riscossione ex post dei dazi, con la conseguenza di ritardarne il pagamento, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1359, e (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell'art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.